

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL DECORO URBANO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 13/10/2022

IL SINDACO
f.to Pietro Arca

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Congiu Dr.ssa Silvana

Corso Umberto I, 61 · 09080 Sorradile (OR) · tel. +39 0783 69023 · C.F. 80006190955 · P.IVA 00691580955
www.comune.sorradile@tiscali.it · E-MAIL comune.sorradile@tiscali.it · PEC ufficiisorradile@pec.it

INDICE

TITOLO I — PRINCIPI E DEFINIZIONI		
Articolo 1	Oggetto e finalità del regolamento	pag. 3
Articolo 2	Ambito di applicazione	pag. 3
Articolo 3	Definizioni	pag. 3
TITOLO II — NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO		
Articolo 4	Divieti	pag. 3
Articolo 5	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	pag. 4
Articolo 6	Uso del suolo pubblico. Obblighi di pulizia e manutenzione	pag. 5
Articolo 7	Obblighi locali ed edifici prospettanti su suolo pubblico	pag. 6
TITOLO III — NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO		
Articolo 8	Pulizia vetrine e serrande negozi	pag. 6
Articolo 9	Oggetti mobili e fiori verso aree pubbliche	pag. 7
Articolo 10	Manutenzione edifici, terreni e del verde	pag. 7
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI		
Articolo 11	Vigilanza e controlli	pag. 8
Articolo 12	Sanzioni	pag. 8
Articolo 13	Richiamo ad altri regolamenti e norme di legge	pag. 8
Articolo 14	Validità del presente Regolamento	pag. 8

TITOLO I — PRINCIPI E DEFINIZIONI

Articolo 1 — Oggetto e finalità del Regolamento

1.1 Il presente regolamento definisce i principi e criteri, diversi dei quali già indicati in linea generale in altri regolamenti ed ordinanze comunali, volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano al fine di garantire ai cittadini la piena fruibilità dello stesso, con particolare riferimento alla pulizia, ai beni di uso pubblico, di interesse storico, architettonico, ambientale ed al verde pubblico.

1.2 Finalità del presente regolamento è dunque quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini e delle loro associazioni, delle scuole, dei turisti, ecc.

Articolo 2 — Ambito di applicazione

2.1 La tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali nell'ambito della comunità locale, sono da riferirsi al:

- **patrimonio pubblico**, inteso come aree pubbliche, anche destinate a verde, edifici, monumenti e beni artistici sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo-giochi interni a giardini e parchi;
- **patrimonio privato**, inteso come edifici, manufatti e terreni prospettanti verso strade ed aree pubbliche in genere.

Articolo 3 — Definizioni

3.1 Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) decoro urbano un'ottimale qualificazione estetica e funzionale dell' habitat cittadino;

b) arredo urbano insieme di condizioni, oggetti, manufatti ed attrezzature complessivamente necessarie a rendere attrattivo e sicuro lo spazio pubblico. Tale insieme può essere riferito a :

- all' usabilità dello spazio pubblico (a titolo esemplificativo: presenza di panchine, fioriere, fontane, cestini portarifiuti, ecc.);
- alla viabilità e segnaletica (a titolo esemplificativo: cartelli, pannelli informativi, dissuasori, tipo di pavimentazione, isole pedonali, ecc);
- ai sistemi di illuminazione e di videosorveglianza ai fini della sicurezza;
- alle condizioni di nettezza ed igiene dell'ambiente cittadino in generale.

TITOLO II — NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO.

Articolo 4 — Divieti

4.1 Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia è fatto divieto di danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni lesive nei confronti dei beni appartenenti al patrimonio pubblico.

4.2 Richiamato il vigente Regolamento di Polizia urbana, è fatto divieto di:

- spostare, rimuovere, imbrattare e comunque manomettere o rendere inutilizzabili monumenti, cartelli segnaletici, dissuasori di traffico e sosta, cestini per rifiuti ed arredi urbani in genere;
- utilizzare gli elementi di arredo urbano in modo difforme dalla loro specifica destinazione;
- sedersi e/o sdraiarsi per terra nelle strade, piazze e portici recando intralcio o disturbo;

- introdurre veicoli a motore all'interno di giardini ed aree verdi e/o utilizzare queste in modo improprio per giochi, schiamazzi e bivacchi con conseguente danneggiamento;
- lavarsi e/o immergersi nelle fontane;
- praticare nelle strade e piazze pubbliche giochi collettivi o individuali, in particolare giochi con il pallone o che prevedono il lancio di oggetti che possono arrecare molestie o disturbo, ovvero costituire pericolo per l'incolumità delle persone e/o arrecare danni ai beni pubblici e privati;
- sparare mortaretti non consentiti e usare bombolette spray in occasione di feste in modo tale da arrecare disturbo alle persone e/o danno alle cose;
- compiere, in luogo pubblico, atti contrari alla nettezza urbana e al decoro che possano recare molestie o incomodo alle persone, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- campeggiare o accamparsi al di fuori delle aree a ciò destinate senza autorizzazione ed i requisiti igienico sanitari;
- effettuare pubblicità commerciale a mezzo di volantini distribuiti su suolo pubblico ovvero mediante apposizione sui parabrezza di autoveicoli in sosta.

4.3 E' altresì fatto divieto di:

- gettare a terra o **abbandonare su suolo pubblico** e/o nelle aiuole e/o nelle fioriere rifiuti di **piccole dimensioni** quali cartacce **ed incarti vari, scontrini**, mozziconi di sigarette e gomme da masticare (chewing gum);
- rimuovere, danneggiare o rendere illeggibili le targhe toponomastiche;
- posizionare elementi di arredo non autorizzati e/o difformi da quelli consentiti;
- coricarsi e/o dormire sulle panchine in genere;
- introdurre bottiglie di alcolici all'interno di giardini ed aree verdi;
- affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati, su manufatti di arredo urbano di cui al precedente art.3, nonché su alberi, pali di illuminazione, cabine elettriche, steccati di cantieri, ecc. ;
- depositare rifiuti domestici di qualunque genere e dimensione nei pressi dei cestini gettacarte e/o di cassonetti stradali per la raccolta di rifiuti (campane, cassonetti abiti usati, ecc.);
- ogni altro comportamento contrario alla decenza e al buon gusto.

4.4 E' fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti ai piccioni, o comunque, erogare ai medesimi qualsiasi cibo nelle strade e piazze pubbliche.

Articolo 5 - Pulizia delle strade e delle aree pubbliche

5.1. Il Comune concorre nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali dell'Unione dei Comuni del Barigadu alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed alla pulizia delle strade e delle aree ad uso pubblico, tramite affidamento del servizio nelle forme stabilite dalla legge.

5.2 Il servizio di raccolta rifiuti e pulizia delle strade e aree pubbliche deve comunque garantire il mantenimento igienico dei luoghi, evitando la permanenza prolungata dei rifiuti depositati dai cittadini per la raccolta.

5.3. In caso di segnalazioni da parte dei cittadini di inconvenienti e/o carenze del servizio pubblico di raccolta e spazzamento, rilevate dagli organi di controllo o da servizi comunali, sarà attivato, da parte del Comune, il Gestore del Servizio per l'adozione dei necessari interventi di ripristino delle condizioni igieniche e per il mantenimento delle stesse.

Articolo 6 - Uso del suolo pubblico. Obbligo pulizia e manutenzione

6.1 Chiunque ponga su suolo pubblico, previa autorizzazione, piccoli oggetti a scopo ornamentale deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dello spazio immediatamente circostante.

6.2 Richiamato il titolo II° del vigente Regolamento dell'Unione dei Comuni del Barigadu riguardo alle norme relative al conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, i contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti utilizzati dall'utenza devono essere collocati all'interno della proprietà privata ed, eventualmente, essere esposti solo il giorno della raccolta ed essere ritirati, dopo lo svuotamento, nel più breve tempo possibile.

L'eventuale posizionamento di cassonetti privati su suolo pubblico potrà avvenire solamente previo autorizzazione e pagamento della tassa di occupazione.

Nel caso potranno essere richiesti contenitori e/o accorgimenti particolari atti a limitarne l'impatto visivo.

6.3 In caso di raccolta porta a porta di rifiuti presso utenze mirate ed in particolare degli imballaggi in cartone presso esercizi commerciali, il materiale dovrà essere posizionato sul marciapiede in modo piegato ed ordinato la sera che precede il giorno della raccolta, o comunque entro l'orario di inizio del servizio del giorno stesso.

6.4 Richiamato l'art. 33 del vigente Regolamento dell'Unione dei Comuni del Barigadu per la gestione dei rifiuti e delle aree mercatali, i concessionari, al termine delle attività di vendita devono provvedere alla pulizia del posto assegnato, all'immissione in sacchi chiusi di eventuali rifiuti indifferenziati, al deposito ordinato di eventuali imballaggi in cartoni e/o cassette di vario genere nonché al conferimento differenziato di altri rifiuti secondo le indicazioni specifiche del comune o del gestore del servizio pubblico.

6.5 Richiamato il vigente Regolamento comunale di Polizia urbana è fatto obbligo ai proprietari di cani di:

- di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le stesse nei cestini per la raccolta dei rifiuti;
- di condurre sempre al guinzaglio gli animali, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, muniti di apposita museruola nel caso di taglie medio – grandi.

6.6 La disciplina del presente articolo non si applica ai cani per non vedenti addestrati presso le scuole nazionali come cani guida, qualora utilizzati da persone non vedenti, nonché dalle forze dell'ordine e della protezione civile.

6.7 Richiamato il vigente Regolamento dell'Unione dei Comuni del Barigadu per la gestione dei rifiuti chiunque occupa, con cantieri di lavoro più o meno temporanei, aree pubbliche è tenuto a mantenere le immediate vicinanze dello stesso pulite e comunque sgombre da rifiuti e/o materiali vari.

6.8 L'occupazione di spazi pubblici con strutture temporanee quali palchi, gazebo, dehors, circhi, giostrine o tensostrutture è concedibile in occasione di manifestazioni a carattere pubblico, regolarmente autorizzate, dove ciò non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose di interesse culturale e ambientale e dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità veicolare o barriera

architettonica per quella pedonale. Dovranno comunque essere rispettate le dovute accortezze atte a proteggere le pavimentazioni da irrimediabili danni o deterioramenti dovuti a qualsiasi versamento di residui liquidi o deposito di rifiuti conseguenti allo svolgimento delle varie iniziative.

Articolo 7 - Obblighi locali ed edifici prospettanti su suolo pubblico

7.1 E' fatto obbligo ai titolari di esercizi commerciali e artigianali, a qualunque uso adibiti, prospettanti la via pubblica o ai quali si accede da via pubblica, anche se sottostanti a portici, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta.

Dovranno altresì provvedere alla rimozione di eventuali piccoli rifiuti lasciati su soglie o davanzali di vetrine e finestre o fioriere poste nelle vicinanze dell'ingresso.

7.2 In relazione alle tipologie di arredo consentite all'atto dell'installazione di dehor di bar e ristoranti, nonché di esposizioni di esercizi commerciali, si rimanda alle specifiche prescrizioni previste dall'Amministrazione comunale nelle relative autorizzazioni coerenti con la regolamentazione vigente sull'arredo urbano.

7.3 E' fatto altresì obbligo, ai titolari di esercizi commerciali ed in particolare di bar e ristoranti di posizionare, durante l'orario di apertura, un posacenere ad uso pubblico nell'area vicina all'ingresso.

7.4 E' vietato effettuare segni, graffiti ed in genere scritte abusive su muri, cancelli, infissi esterni, serrande, ecc. di fabbricati prospettanti le aree pubbliche.

Al responsabile eventualmente individuato saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi oltre alla prevista sanzione.

In ogni caso, entro 60 giorni dal fatto, la proprietà dovrà provvedere alla cancellazione dei segni e/o delle scritte di cui sopra.

TITOLO III — NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO

Articolo 8 - Pulizia vetrine e serrande negozi

8.1 La pulitura delle vetrine collocate dei negozi e delle attività commerciali, che devono essere pulite almeno una volta la settimana, deve essere terminata entro le ore 9.30 se eseguita al mattino ovvero avvenire tra le ore 13,30 e le ore 15,00 se eseguita al pomeriggio.

Con adeguata frequenza dovrà altresì essere effettuata la deragnatura e la pulizia delle serrande collocate all'esterno degli esercizi commerciali.

8.2 Al fine di garantire la continuità degli esercizi commerciali nelle aree identificate come centri commerciali naturali, qualora si determini una temporanea chiusura di un esercizio il proprietario dovrà provvedere, entro 30 giorni, ad apporre sulle parti interne delle vetrate verso il suolo pubblico adeguata tamponatura di colore uniforme in modo da evitare la vista dei locali e pulire regolarmente le parti esterne. Qualora siano presenti delle saracinesche le stesse dovranno essere mantenute in condizioni decorose e regolarmente pulite.

Articolo 9 — Oggetti mobili e fiori verso aree pubbliche

9.1 Gli oggetti collocati sui davanzali, sui balconi e/o parapetti di edifici privati prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitare pericoli conseguenti a caduta.

9.2 L'annaffiatura di fiori e piante collocate sui balconi o sulle loro ringhiere deve avvenire evitando il percolamento di acqua sul sottostante suolo pubblico.

9.3 Il posizionamento di tende da sole, su facciate condominiali prospicienti il suolo pubblico e quelle visibili da suolo pubblico, deve essere tassativamente uniforme.

E' vietato il posizionamento di tende in plastica su tutte le facciate visibili da strade pubbliche.

Le unità esterne degli impianti di condizionamento dovranno essere posizionate sulle facciate secondarie o al piano dei balconi.

E' altresì vietato il posizionamento delle antenne paraboliche sulle facciate principali e rivolte verso le strade pubbliche.

9.4 Il posizionamento di luminarie natalizie su edifici commerciali o lungo le vie pubbliche, nel periodo 15 novembre – 10 gennaio, deve essere preventivamente comunicato agli uffici comunali competenti. Le installazioni in questione dovranno avvenire a regola d'arte ed essere autocertificate dal titolare dell'esercizio.

9.5 Richiamato l'art. 23 del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti, nel caso di cassonetti posizionati verso le strade pubbliche di maggior passaggio, potrà essere richiesta la predisposizione di mascherature atte a ridurre la visibilità.

Articolo 10 - Manutenzione edifici, terreni e del verde

10.1 Richiamato l'art.15 del vigente Regolamento di Polizia urbana, i proprietari devono mantenere in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche dell'edificio, tutte le facciate e gli elementi architettonici esterni od esposti verso strade pubbliche, comprese le porte e serramenti vari, le targhe e le insegne, eventuali inferriate, le grondaie ed i pluviali.

10.2 Nel caso di facciate o interi fabbricati fatiscenti, l'amministrazione potrà invitare ad effettuare la tinteggiatura, il risanamento dell'intonaco o la ristrutturazione delle parti prospicienti gli spazi e strade pubbliche. Qualora le tempistiche di interventi migliorativi del fabbricato si protraggano oltre i 12 mesi dalla data di invito, i proprietari dovranno apporre a copertura delle parti fatiscenti e degradate apposite schermature che mitigino il degrado della facciata, realizzate secondo puntuali indicazioni degli Uffici comunali e che in linea generale dovranno riprodurre il prospetto del fabbricato a lavori completati. E' vietato apporre sulle facciate reti o teli di colori vari, quando non vi sia alcun cantiere in corso. Tutte quelle esistenti alla data di adozione del presente regolamento, qualora non sia attivo un cantiere, dovranno essere rimosse entro 6 (sei) mesi.

10.3 I proprietari, locatari e/o amministratori di edifici privati devono provvedere, in generale, alla regolare manutenzione e pulizia di cortili, giardini ed orti che prospettano sulla strada pubblica affinché mantengano un aspetto ordinato e decoroso.

I proprietari devono altresì provvedere a tenere pulito, libero da rifiuti, ingombri (compresa la neve nel periodo invernale), materiali abbandonati o erbe infestanti il tratto di marciapiede e/o di strada, per la larghezza di un metro, antistante i muri di proprietà.

10.4 Le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano anche per terreni ed aree verdi interne al centro abitato.

In particolare i terreni incolti dovranno essere oggetto di periodico taglio e/o trinciatura della vegetazione spontanea.

Richiamati il Regolamento edilizio comunale ed i Regolamenti di Polizia urbana e di Polizia rurale, nonché il Codice della Strada è fatto obbligo, a chiunque abbia in proprietà o, in disponibilità spazi verdi interni agli abitati, di provvedere oltre alla manutenzione e pulizia

degli stessi, al regolare taglio di piante e siepi in modo che non oltrepassino il confine e non precludano la visibilità ed il transito veicolare e pedonale.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 – Vigilanza e controlli

11.1 La tutela e la valorizzazione del decoro urbano non può prescindere dalla collaborazione dei cittadini, singoli o costituiti in associazioni e/o istituzioni di altro tipo, che si potranno impegnare anche in forme di “adozione” diretta e/o virtuale di aree della città, in accordo e con il sostegno dell'Amministrazione comunale.

11.2 Al fine di avere conoscenza in tempo reale di problematiche riguardanti il decoro urbano l'amministrazione si impegna a predisporre apposito sportello presso gli uffici comunali e/o apposito social network per segnalazioni on line con ordinarie tecnologie digitali.

11.3 Le Associazioni ambientaliste ed i cittadini, anche in forma associata, potranno in ogni caso segnalare, anche presso i competenti Uffici comunali, tutte quelle situazioni contrarie al decoro cittadino e/o proporre soluzioni per migliorare situazioni particolari.

11.4 Sono preposti alla vigilanza circa il rispetto del presente Regolamento, ciascuno per le proprie competenze, il Corpo di Polizia Municipale, i Carabinieri, le Guardie Forestali e le Guardie Ecologiche Volontarie.

Articolo 12- Sanzioni

12.1 La violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta, quando le leggi o gli altri Regolamenti comunali richiamati non dispongono diversamente, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di contestazione dell'illecito.

Articolo 13 – Richiamo ad altri Regolamenti e norme di legge

13.1 Per tutto quanto concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di decoro urbano previsti da altri Regolamenti comunali, in parte già richiamati nei precedenti articoli, si rimanda alle specifiche disposizioni in essi contenute, che potranno essere integrative e/o esplicative di quelle indicate nel presente regolamento.

13.2 Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento e da quelli richiamati si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., di tutte le norme tecniche e di attuazione delle altre leggi statali e regionali, in materia.

Articolo 14 – Validità del presente Regolamento

14.1 Il presente Regolamento, in seguito alle approvazioni di legge e alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, entra immediatamente in vigore.

14.2 Eventuali disposizioni comunali, attualmente in vigore ed in contrasto o incompatibili con il presente Regolamento, si devono intendere abrogate.

14.3 Eventuali disposizioni contenute nel presente Regolamento e che in futuro dovessero essere incompatibili con nuove norme di legge, dovranno intendersi automaticamente annullate e conseguentemente sostituite.
